

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 20 giugno 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- | | |
|---|---|
| 1) Reclamo F.C. HELLAS VERONA
(avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti in ordine al tesseramento del calciatore Scapin Andrea ed alla corresponsione del relativo premio di preparazione, a seguito di richiesta di giudizio della Commissione Premi di Preparazione) | RESPINTO |
| 2) “ A.C. LOCRI
(avverso decisioni merito gara Locri/Castrovillari del 17.2.2002) | INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali |
| 3) “ G.S. BARCOMURIALDINA
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 inflitta al calciatore Cantori Daniele) | INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. |
| 4) “ A.S. COLLE DI FUORI
(avverso le sanzioni della penalizzazione di 8 punti in classifica nella corrente stagione sportiva alla Società reclamante, dell'inibizione di mesi 1 al Presidente Sig. Sordi Luciano e della squalifica per mesi 10 al calciatore Ronconi Emiro, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio) | RESPINTO |

- 5) **Reclamo ALBA CAVESE LUCIANA**
 (avverso decisioni merito gara Atletico
 Nocera/Alba Cavese Luciana
 dell'11.5.2002) **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 33 n. 2
 C.G.S., per omesso contestuale invio della
 copia dei motivi di appello alla società
 controparte
- 6) “ **U.S. PRO CAPURSO**
 (avverso la sanzione della squalifica fino
 al 30.6.2003 inflitta al calciatore Terlizzi
 Adriano) **RESPINTO**
- 7) “ **U.S. USINESE**
 (avverso le sanzioni della penalizzazione
 di punti 19 in classifica alla Società e
 della squalifica fino al 30.8.2002 al
 calciatore Masia Gavino, inflitte a
 seguito di deferimento del Presidente del
 Comitato Regionale Sardegna) **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2
 C.G.S., per tardività
- 8) “ **A.S. SAN FRUTTUOSO**
 (avverso la sanzione della squalifica
 fino al 30.6.2003, inflitta al calciatore
 Angeleri Damiano) **RESPINTO**
- 9) “ **A.C. CASTELNUOVO MAGRA**
 (avverso decisioni seguito gara
 Moneglia/Castelnuovo Magra del
 14.4.2002) **RINVIATO** a nuovo ruolo si richiama di
 parte
- 10) “ **U.S. COLLIGIANA**
 (avverso decisioni merito gara
 Todi/Colligiana del 28.4.2002) **RESPINTO**

Roma 20 giugno 2002